

Ufficio Legale Nazionale

Avv. Domenico Naso

Trasmessa a mezzo PEC

Ministero dell'Istruzione

in persona del Ministro *pro-tempore*

nonchè

dott. Max Bruschi, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Viale Trastevere, 76/a
00153, Roma (RM)

Oggetto: Sollecito incontro sindacale di cui alla diffida per comportamento antisindacale (art. 28, L. n. 300/1970) e contestuale messa in mora del 14.04.2020.

Per: la Federazione U.I.L. Scuola R.U.A., in persona del Segretario Generale Prof. Giuseppe Turi, con sede in via_ Marino Laziale, 44, 00179, Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso - Ufficio Legale Nazionale.

PREMESSO

- che in data 14 aprile u.s. è stata inviata dalla scrivente O.S. una lettera di diffida per comportamento antisindacale (art. 28, L. n. 300/1970) e contestuale messa in mora, con richiesta di incontro immediato, il cui contenuto deve intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto;
- che, ricevuta la diffida, il Ministero invitava la scrivente O.S. a discutere dei temi e delle problematiche sollevate in sede di diffida;
- che nella comunicazione inviata dalla scrivente in data 16 aprile u.s. la medesima ha ribadito che *“Va evidenziato, ancora una volta, come l’iniziativa intrapresa sia un’azione tesa unicamente a riaprire la contrattazione sulla mobilità che, così come è, rappresenta, a nostro parere, profili di vera e propria contraddizione tra le norme legislative succedutesi e quelle del CCNI, in quanto espongono il fianco a numerosi ricorsi seriali e che meritavano – e meritano – un approfondimento e un coordinamento e omogeneizzazione in sede di rinnovo del CCNI, che aveva previsto*

Ufficio Legale Nazionale

Avv. Domenico Naso

la riapertura anche su richiesta di una sola organizzazione e che è stata, ancora una volta, ignorata”.

- che in sede di riunione, avvenuta lo scorso 17 aprile u.s. , la scrivente O.S. ha sottolineato che già in data 30 marzo u.s., a seguito di uno scambio di corrispondenza tra il dott. M. Bruschi ed il Segretario Generale, Prof. Giuseppe Turi, la scrivente O.S. aveva evidenziato la necessità della riapertura del tavolo per la trattativa del CCNI relativo alla mobilità, sollecitando già precedenti istanze;
- che, infatti, proprio nella e-mail del 30 marzo il sottoscritto Segretario Generale ha precisato – interloquendo con il dott. M. Bruschi - che: *“mi preme in premessa reiterare la richiesta di riapertura del CCNI relativo alla mobilità, come peraltro previsto dall'art. 1, comma 4, del contratto medesimo. La richiesta è motivata dalla circostanza di (ri)allineare il contratto alle situazione di fatto e diritto che nel frattempo sono mutati.*

Infatti oltre alla questione su ci chiede un parere, ve ne sono altre che meritano altrettanta attenzione e condivisione.

In particolare, vi è la procedura di utilizzazione della "delega", come anche il blocco quinquennale per una parte di docenti e non per altri, con situazioni di discriminazione che porterebbero a contenziosi infiniti, come ancora l'assegnazione è l'utilizzazione dei posti rimasti inoptati di quota 100 dello scorso anno.

Senza voler di nuovo contestare i tempi della procedura che dovrebbero essere decisi sulla base delle scelte contrattuali condivise.

A noi sembra che questo modo di procedere sia foriero di difficoltà amministrative e politiche che hanno ripercussioni negative sulle stesse relazioni sindacali che noi riteniamo vadano assunte in una unica soluzione che comprende la mobilità, ma anche il reclutamento e più in generale come si chiude l'anno scolastico e come si apre il nuovo.

In sostanza, nell'annunciata riunione politica già convocata per mercoledì p.v., ritorneremo a rivendicare il confronto su un programma di governo che metta insieme le varie questioni che succintamente ho sopra elencato.

Il senso di responsabilità che la mia Organizzazione ha sempre assunto non può che essere complessivo dei vari problemi e situazioni su cui fare convergere il consenso in funzione degli interessi rappresentati.

Ufficio Legale Nazionale

Avv. Domenico Naso

È nostra convinzione, infatti, che il momento di grave emergenza imponga grande unità di intenti e sia utile che il personale della scuola abbia cognizione di essere parte di un progetto a cui partecipare, in un clima di unità e condivisione che al momento non vediamo.”.

- che ad oggi l’Amministrazione, salvo l’incontro tenutosi lo scorso 17 marzo, non ha formulato indicazioni né fissato un incontro per la riapertura delle trattative del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, registrato in data 4/3/2019;
- che l’Amministrazione continua ad ignorare le istanze avanzate dalla scrivente O.S. volte alla riapertura del tavolo per la trattativa sul CCNI della mobilità per tutti i lavoratori del comparto: personale docente, educativo e ATA, **al fine di armonizzare le norme legislative con il contenuto del CCNI**;
- che l’art. 1 del CCNI dispone espressamente al comma 4 che *“Le parti concordano sull’eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale, **anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi.**”*;
- che con l’art. 1, comma 3, Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 - Mobilità scuola del personale docente, educativo e ATA a.s. 2020/2021- l’Amministrazione ha ritenuto di procedere in modo unilaterale e autoritativo all’applicazione del blocco di permanenza sulla sede di assunzione per i successivi quattro anni al personale docente che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3, comprendendo altresì i docenti ex DM 631/18, le cui graduatorie erano pronte entro il 31 dicembre 2018 ma che, per ritardi imputabili alla stessa Amministrazione, hanno ottenuto l’immissione in ruolo con decorrenza economica dal 1 settembre 2019;
- ad oggi risulta essere stato attivato da più parti, un contenzioso volto a riconoscere il diritto di partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per i docenti, indetta con la suddetta Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 per l’a.s. 2020/2021;
- che, a riprova di quanto riportato al precedente capo, si evidenzia che lo scorso 5 maggio il Tribunale di Foggia ha emesso un’ordinanza cautelare di accoglimento dell’istanza ex art. 700 c.p.c., proposta da una docente che ha chiesto il riconoscimento del diritto a partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per i docenti, indetta con la suddetta Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 per l’a.s. 2020/2021;

Ufficio Legale Nazionale

Avv. Domenico Naso

- che con l’emanazione della suddetta ordinanza, il Giudice ivi adito ha ordinato all’Amministrazione “*di consentire alla ricorrente di partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per i docenti, indetta con ordinanza Ministeriale n. 182 del 23.3.2020 per l’anno scolastico 2020/2021, per il trasferimento su scuola secondaria di primo grado [...]*”;
- che la scrivente O.S. non condivide nel merito le scelte effettuate, in via unilaterale e autoritativa, dal Ministero, che ha proceduto senza alcun confronto con le OO.SS. presenti al tavolo contrattuale;
- che quanto sopra costituisce comportamento antisindacale, avendo l’Amministrazione assunto un comportamento che ha oggettivamente ostacolato e leso gli interessi collettivi di cui la scrivente O.S. è portatrice, impedendo di fatto un esame congiunto delle istanze avanzate dalla medesima e la regolare instaurazione delle trattative sulle stesse, così incidendo sull’esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito (art. 39), anche a tutela del pluralismo sindacale e precludendo alla scrivente di svolgere il suo ruolo istituzionale, in spregio agli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve essere improntato il comportamento delle parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle condizioni contrattuali, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni (cfr. *Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1; Cass. Civ. 17/06/2014, n. 13726; Cass. Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019; Cass. Civ., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295*);
- che, proprio in ragione di ciò, è evidente che la condotta antisindacale dell’Amministrazione sia perseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 L. 300/1970.

Tutto ciò premesso, la **Federazione U.I.L. Scuola R.U.A.**, fermo restando quanto già ampiamente articolato nella predigente lettera di diffida per comportamento antisindacale (art. 28, L. n. 300/1970) e contestuale messa in mora, inviata dalla scrivente O.S. il 14 aprile u.s. ed il cui contenuto deve intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto,

considerata

l’inerzia dell’Amministrazione ad una trattazione congiunta delle istanze più volte avanzate dalla scrivente O.S., **sollecita nuovamente l’Amministrazione ad intavolare una concertazione** sui temi fondamentali legati al CCNI sulla mobilità per tutti i lavoratori del comparto: personale docente, educativo e ATA, al fine di addivenire ad un’armonizzazione tra le norme legislative ed il CCNI medesimo, a tal fine

Ufficio Legale Nazionale

Avv. Domenico Naso

DIFFIDA

il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, 00153, ad interrompere la condotta antisindacale posta in essere nei confronti della scrivente Organizzazione Sindacale e degli interessi collettivi di cui è portatrice e, per l'effetto, richiede la convocazione immediata della scrivente O.S., nonché di tutte le altre OO. SS., entro e non oltre il termine di 3 giorni dalla ricezione della presente diffida, al fine di avviare, anche con modalità telematiche, le trattative negoziali e la necessaria contrattazione sui temi fondamentali legati al CCNI sulla mobilità per tutti i lavoratori del comparto: personale docente, educativo e ATA, al fine di armonizzare le norme legislative con il contenuto del CCNI,

con avviso che


in caso di mancata convocazione nei termini di cui sopra, perdurando nella condotta antisindacale sopra denunciata, provvederà a tutelare le ragioni dei propri associati nelle opportune sedi giudiziarie, proponendo, se del caso, apposito ricorso ex art. 28 L. 300/1970.

Con salvezza di ulteriore azione

Roma, 27 maggio 2020

Il Segretario Generale

Prof. Giuseppe Turi



Ufficio Legale Nazionale

Avv. Domenico Naso (Firma digitale)

